

Ordinanza concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva

del 29 novembre 1996 (Stato 1° gennaio 1997)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965¹ sull'imposta preventiva,

ordina:

Art. 1

¹ L'interesse di mora, dovuto giusta l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva in caso di pagamento tardivo dell'imposta, è del 5 per cento l'anno dal 1° gennaio 1997.

² Alle imposte scadute innanzi il 1° gennaio 1997, ma pagate più tardi, è ancora applicabile, per il periodo sino al 31 dicembre 1996, l'interesse del 6 per cento.

Art. 2

¹ L'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 30 aprile 1990³ concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

RU 1996 3432

¹ RS 642.21

² RS 642.21

³ [RU 1990 1019]

